In GU il Decreto Rilancio: tutte le novità giuslavoristiche

20/05/2020 - La Redazione

È stato pubblicato in GU il Decreto Rilancio (DL 34/2020: GU 19 maggio 2020 n. 128): esaminiamo in una pratica **tabella** tutte le novità in materia di lavoro.

Argomento		Fonte (DL 19 maggio 2020 n. 34 c.d. "Decreto Rilancio")
ordinario (art. 19 DL 18/2020) conv. in L. 27/2020)	• I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di CIG ordinaria o di assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per: - periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020; - una durata massima di 9 settimane. Tale durata è incrementata di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata di 9 settimane • Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1º settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane (1) • I lavoratori destinatari dei trattamenti devono richiedenti la prestazione al 25 marzo 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 2, D.Lgs. 148/2015). • I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza: - della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista in via ordinaria (art. 14 D.Lgs. 148/2015), fermo restando che l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva - dei termini previsti in via ordinaria per la presentazione della domanda di CIG ordinaria	art. 68

(art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) e di assegno ordinario (art. 30, c. 2, D.Lgs. 148/2015) • La domanda: - va presentata **entro** la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa - non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla CIG ordinaria (c.d. causali: art. 11 D.Lgs. 148/2015). Se è **presentata dopo** tale **termine**, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione. Le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 31 maggio 2020, altrimenti il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione • Assegno ordinario: compatibilità con ANF • Le aziende beneficiarie - al 23 febbraio 2020 -CIG ordinaria per aziende che art. 69 si trovano già in CIGS (art. 20 di un trattamento CIGS, possono presentare DL 18/2020 conv. in L. domanda di concessione del trattamento ordinario 27/2020) (v. sopra) per una durata massima di 9 settimane per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i datori di lavoro che hanno già fruito interamente del periodo precedentemente concesso • Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane artt. 70 e 71 Cassa integrazione in deroga • Con riferimento ai dipendenti già in forza al 25 (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. marzo 2020, il trattamento è riconosciuto per una 27/2020) durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane • I trattamenti per periodi successivi alle prime 9 settimane (riconosciuti dalle Regioni), sono concessi dall'INPS (che eroga le prestazioni nei limiti di spesa). I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda all'INPS con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro

- La domanda può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
- Il datore di lavoro che si avvale del **pagamento** diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda, entro il 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande
- La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS eroga il trattamento residuo o recupera gli eventuali importi indebitamente anticipati
- Tale procedura deve essere seguita per le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto (artt. 19-21 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) presentate dal 18 giugno 2020
- Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane (1)

(1) I datori di lavoro dei settori **turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**: possibilità di fruire delle 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che abbiano già interamente fruito delle 14 settimane.

	art. 87
dicembre 2017-31 dicembre 2018 e non hanno	
diritto alla NASPI, è concessa un'indennità pari al	
trattamento di mobilità in deroga - nel limite	
massimo di 12 mesi e in ogni caso entro il 31	
dicembre 2020 - in continuità con la prestazione dì	
Cassa integrazione guadagni in deroga,	
comprensiva della contribuzione figurativa	
Le prestazioni di NASPI e DISCOLL il cui	art. 92
periodo di fruizione termina tra il 1º marzo e il	
30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi	
a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione	
che il percettore non sia beneficiario delle	
indennità previste per far fronte all'emergenza	
COVID-19 (artt. 27-30, 38 e 44 DL 18/2020 conv.	
in L. 27/2020; artt. 84, 85 e 98 DL 34/2020)	
L' importo riconosciuto per ciascuna mensilità	
aggiuntiva è pari a quello dell'ultima mensilità	
spettante per la prestazione originaria	
	diritto alla NASPI, è concessa un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga - nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020 - in continuità con la prestazione dì Cassa integrazione guadagni in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa Le prestazioni di NASPI e DISCOLL il cui periodo di fruizione termina tra il 1º marzo e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità previste per far fronte all'emergenza COVID-19 (artt. 27-30, 38 e 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020; artt. 84, 85 e 98 DL 34/2020) L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell'ultima mensilità

Sovvenzione per il pagamento	• Contribuzione ai costi salariali (compresi	artt. 60 e 61
dei salari	quelli dei lavoratori autonomi) di imprese di	
	determinati settori o regioni, oppure di determinate	
	dimensioni, particolarmente colpite dalla	
	pandemia da parte di Regioni, Province autonome,	
	altri enti territoriali e Camere di commercio	
	• Periodo: sovvenzione concessa - entro e non	
	oltre il 31 dicembre 2020 - per non più di 12 mesi	
	a decorrere dalla domanda di aiuto o dalla data di	
	inizio dell'imputabilità della sovvenzione se	
	anteriore. L'imputabilità della sovvenzione per il	
	pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020	
	• Campo di applicazione: riconosciuta per i	
	dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati	
	a seguito della sospensione o della riduzione delle	
	attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-	
	19, a condizione che il personale che ne beneficia	
	continui a svolgere in modo continuativo l'attività	
	lavorativa durante tutto il periodo per il quale è	
	concesso l'aiuto	
	• Misura: non supera l'80 % della retribuzione	
	mensile lorda (compresi i contributi previdenziali	
	a carico del datore di lavoro)	
	• Cumulabilità: può essere cumulata con altre	
	misure di sostegno all'occupazione (purché il	
	sostegno combinato non comporti una sovra-	
	compensazione dei costi salariali) e con i	
	differimenti delle imposte e dei pagamenti dei	
	contributi previdenziali.	
	Gli aiuti non possono in alcun caso consistere in	
	trattamenti di integrazione salariale	
Licenziamenti: sospensione	• Dal 17 marzo 2020 e fino al 17 agosto 2020:	art. 80
procedure (art. 46 DL 18/2020	- è precluso l'avvio delle procedure di	art. 60
conv. in L. 27/2020)	licenziamento collettivo;	
CONV. III E. 27/2020)	- sono sospese le procedure di licenziamento	
	collettivo attualmente pendenti, avviate	
	successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le	
	ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,	
	già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito	
	di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,	
	di CCNL o di clausola del contratto d'appalto)	
	- i datori di lavoro, indipendentemente dal numero	
	dei dipendenti, non possono recedere dal contratto	
	per GMO	
	- sono sospese le procedure di licenziamento per	
	GMO in corso (art. 7 L. 604/66)	
	Possibilità di revocare i licenziamenti per	
	GMO effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020	
	al 17 marzo 2020 a condizione che il datore di	
	lavoro contestualmente faccia richiesta del	

	trattamento di cassa integrazione salariale (artt. 19-22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro	
Proroga o rinnovo dei contratti a termine	In deroga alla disciplina ordinaria (art. 21 D.Lgs. 81/2015) è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali	art. 93
Lavoro agile	 ◆ Fino alla cessazione dello stato di emergenza (e comunque non oltre il 31 dicembre 2020) la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti. Gli obblighi di informativa (art. 22 L. 81/2017) sono assolti in via telematica (documentazione disponibile sul sito INAIL) ◆ Hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni. Ciò a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia: - beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa - non lavoratore ◆ La prestazione lavorativa può essere resa in modalità agile anche: - in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge (art. 18-23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione - attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente se non forniti dal 	art. 90
	datore di lavoro • I datori di lavoro comunicano al ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile	
Congedo parentale "speciale" per lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	 Il congedo parentale speciale per i lavoratori dipendenti, per i figli di età non superiore a 12 anni, è aumentato da 15 a 30 giorni. Periodo di fruizione: il congedo è fruibile, per un periodo continuativo o frazionato, dal 5 marzo ed entro il 31 luglio 2020. 	art. 72, c. 1 lett. a)

	1 700/ 1 11	
	• Indennità: pari al 50% della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa	
Diritto di astenersi dal lavoro	I genitori lavoratori dipendenti con figli minori di	
(senza indennità) (art. 23, c. 6,	16 anni , hanno diritto di astenersi dal lavoro per	b)
DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole	
27/2020)	di ogni ordine e grado, senza corresponsione di	
	indennità né riconoscimento di contribuzione	
	figurativa, con divieto di licenziamento e diritto	
	alla conservazione del posto di lavoro.	
	Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi	
	sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o	
	cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore	
	non lavoratore	
Bonus per l'acquisto di servizi		art. 72, c. 1 lett.
di babysitting o di servizi per	lavoratori possono scegliere di usufruire di uno o	c)
l'infanzia (art. 23, c. 8, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting erogati mediante libretto famiglia (art. 54-bis DL	
18/2020 Conv. III L. 27/2020)	50/2017 conv. in L. 96/2017).	
	 • In alternativa il bonus è erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. • La fruizione di questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, c. 355, L. 232/2016) • Limite massimo: € 1.200 	
Lavoratori dipendenti del	Il bonus babysitting è aumentato da € 1.000 a €	art. 72, c. 2
1	2.000	
sicurezza: bonus babysitting (art. 25 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)		
Estensione permessi retribuiti	Il numero di giorni di permesso retribuito	art. 73
<u>+</u>	coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3,	
18/2020 conv. in L. 27/2020)	L. 104/92), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020	
Periodo di assenza equiparato a	È prorogato al 31 luglio 2020 il termine entro cui	art. 74
ricovero ospedaliero (art. 26, c.	il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle	
2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	competenti autorità sanitarie (sorveglianza attiva), è equiparato al ricovero ospedaliero per i	
2112020)	lavoratori dipendenti:	
	1	

	- in possesso del riconoscimento di disabilità grave	
	(art. 3, c. 3, L. 104/92);	
	- in possesso di certificazione rilasciata dai	
	competenti organi medico legali, attestante una	
	condizione di rischio derivante da	
	immunodepressione o da esiti da patologie	
	oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie	
	salvavita (art. 3, c. 1, L. 104/92).	
*		art. 84, c. 1
danneggiati dall'emergenza	marzo 2020, hanno beneficiato dell'indennità di €	
<mark>epidemiologica</mark> da Covid-19 <mark>(2</mark>)	600 (art. 27 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020),	
	beneficiano in automatico per il mese di aprile	
	2020 di un'indennità pari a € 600.	
	L'indennità, che non concorre alla formazione del	
	reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3)	
	I liberi professionisti titolari di partita IVA	art. 84, c. 2
	attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione	
	separata, non titolari di pensione e non iscritti ad	
	altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano	
	subito una comprovata riduzione di almeno il	
	33% del reddito del secondo bimestre 2020,	
	rispetto al reddito del secondo bimestre 2019,	
	hanno diritto a un'indennità per il mese di maggio	
	2020 pari a € 1000.	
	A tal fine, il reddito è individuato secondo il	
	principio di cassa.	
	Il soggetto deve presentare all'INPS la domanda	
	nella quale autocertifica il possesso dei requisiti	
	necessari.	
	L'indennità, che non concorre alla formazione del	
	reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3)	
	I co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non	art. 84, c. 3
		art. 64, C. 3
	titolari di pensione e non iscritti ad altre forme	
	previdenziali obbligatorie, che, al 19 maggio 2020,	
	abbiano cessato il rapporto di lavoro, è	
	riconosciuta un'indennità per il mese di maggio	
	2020 pari a € 1000.	
	L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS. (3)	
		. 04 4
	I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni	art. 84, c. 4
	speciali dell'AGO che, nel mese di marzo 2020,	
	hanno beneficiato dell'indennità di € 600 (art. 28	
	DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in	
	automatico per il mese di aprile 2020 di	
	THE TRAINING MORE OF BUILD	
	un'indennità pari a € 600.	
	L'indennità, che non concorre alla formazione del	
	L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS. (3)	
	L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS. (3) I lavoratori stagionali del turismo e degli	art. 84, c. 5 e
	L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS. (3) I lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che nel mese di marzo 2020,	art. 84, c. 5 e
	L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS. (3) I lavoratori stagionali del turismo e degli	art. 84, c. 5 e

automatico per il mese di aprile 2020 di un'indennità pari a € 600.

Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, a condizione che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, o NASPI.

Inoltre, per il mese di **maggio 2020**, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, hanno diritto a un'indennità economica pari a € 1.000, a **condizione** che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, o NASPI. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3)

I **lavoratori del settore agricolo** che nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell'indennità di € 600 (art. 30 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano **in automatico** per il mese di aprile 2020 di un'indennità pari a € 500. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3)

art. 84, c. 7

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è, inoltre, riconosciuta un'indennità economica pari a € 600 alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori **diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno** 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori **intermittenti** (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

art. 84, c. 8-9

che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. I medesimi devono essere già iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata, con accredito di almeno 1 contributo mensile: - lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000,00 titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I soggetti appena elencati, al momento della presentazione della domanda, non devono essere titolari di: - altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; - pensione. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3) I lavoratori iscritti al **Fondo pensioni Lavoratori** art. 84 c. 10 e dello spettacolo, con almeno 30 contributi 11 giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, e non titolari di pensione (art. 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), hanno diritto a un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a € 600 a **condizione** che, al 19 maggio 2020, non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente o di pensione. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS (3) art. 85 Indennità per i lavoratori • I lavoratori domestici che, alla data del 23 domestici febbraio 2020, hanno in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, hanno diritto, per i mesi di aprile e maggio 2020, ad un'indennità mensile pari a € 500, per ciascun mese, a condizione che gli interessati non siano conviventi con il datore di lavoro • L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con le indennità: - di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia (artt. 27-30 e 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) - prevista in favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

	- in favore dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19 previste dal Decreto in commento (art. 84 DL 34/2020) • L'Indennità non spetta: - ai soggetti che hanno regolarizzato la loro posizione lavorativa (art. 103 DL 34/2020) - ai percettori del Reddito di emergenza (art. 82 DL 34/2020) e di cittadinanza, per i quali	
	l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore a € 500. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulta inferiore a € 500, in luogo del versamento dell'indennità, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza	
	fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità - ai titolari di pensione (a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) - ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico	
Reddito di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	 Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di: un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pensione 	art. 78
	• Abrogata la norma che prevedeva, ai fini del beneficio dell'indennità, che il richiedente fosse iscritto in via esclusiva ad una Cassa di previdenza privata	
Divieto di cumulo tra le indennità	Il Reddito di emergenza, l'indennità per i lavoratori domestici, quella per i liberi professionisti iscritti alle Casse private e quella per i collaboratori sportivi non sono tra loro cumulabili. Esse sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità	art. 86
	l reddito per il mese di marzo 2020 previste dal Decr	

(2) Le prestazioni di sostegno al reddito per il mese di marzo 2020 previste dal Decreto Cura Italia (artt. 27-30 e 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) devono essere richieste **entro** il 3 giugno 2020, pena la **decadenza** del diritto alla richiesta.

(3) Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulta **inferiore** a quello dell'indennità, in luogo del versamento della medesima, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità; il godimento dell'indennità è, invece, **incompatibile** con la percezione del Reddito di cittadinanza per un importo **superiore** a quello dell'indennità Covid-19.

Divieto di cumulo tra indennità	Le indennità previste dal Decreto Cura Italia (art.	art. 75
	27-30, 38 e 44) sono compatibili con la percezione	
	dell'assegno ordinario di invalidità	

Indennità in favore dei	• Per i mesi di aprile e maggio 2020 , è	art. 98
collaboratori sportivi	riconosciuta un'indennità pari a € 600 ai lavoratori	
	impiegati, alla data del 23 febbraio 2020, con	
	rapporti di collaborazione presso:	
	- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)	
	- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)	
	- le federazioni sportive nazionali	
	- le discipline sportive associate, gli enti di	
	promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato	
	Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato	
	Italiano Paralimpico (CIP)	
	- le società e le associazioni sportive	
	dilettantistiche (art. 67, c. 1, DPR 917/86)	
	• Tale indennità non concorre alla formazione del	
	reddito e non è riconosciuta ai percettori di:	
	- altro reddito da lavoro dipendente e reddito di	
	cittadinanza	
	- reddito di emergenza	
	- indennità di sostegno al reddito previste dal	
	Decreto Cura Italia (artt. 19-22, 27-30, 38 e 44 DL	
	18/2020 conv. in L. 27/2020)	
	• Gli interessati devono presentare domanda,	
	corredata da autocertificazione che attesti	
	l'esistenza di un rapporto di collaborazione e la	
	mancata percezione delle indennità di sostegno al	
	reddito sopraindicate, alla società Sport e Salute	
	s.p.a.	
	• I collaboratori sportivi che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito l'indennità prevista dal	
	Decreto Cura Italia (art. 96 DL 18/2020 conv. in	
	L. 27/2020), beneficiano in automatico della	
	medesima indennità di € 600 anche per i mesi di	
	aprile e maggio, senza necessità di ulteriore	
	domanda.	
	• I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo	
	Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione	
	annua lorda inferiore a € 50.000, possono	
	accedere al trattamento di Cassa integrazione in	
	deroga (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	
	per un periodo massimo di 9 settimane	
Sospensione delle misure di	Dal 17 marzo al 17 luglio sono sospese le misure	art. 76
condizionalità (art. 40 DL	di condizionalità relative:	-
18/2020 conv. in L. 27/2020)	- alla fruizione del reddito di cittadinanza	
,	- alla percezione di NASPI e di DISCOLL	
	- alle convocazioni da parte dei centri per	
	l'impiego per la partecipazione ad iniziative di	
	orientamento	
Reddito di emergenza	Ai nuclei familiari in condizioni di necessità	art. 82
	economica in conseguenza dell'emergenza da	
	COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito	

	straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in	
	due quote, ciascuna pari a € 400. Il REM è erogato dall'INPS	
Emersione di rapporti di lavoro	 I datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato UE o stranieri con Carta di soggiorno possono presentare, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, istanza per concludere un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l'esistenza in corso di un rapporto irregolare con cittadini italiani o stranieri I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o aver soggiornato in Italia prima di questa data In caso di permesso di soggiorno scaduto, il cittadino straniero (presente e attivo sul territorio alla data dell'8 marzo 2020) nazionale ne può richiedere uno temporaneo con validità di 6 mesi Le attività interessate dalla misura sono: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse assistenza alla persona lavoro domestico L'istanza, che deve indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, può essere presentata: all'INPS per i cittadini italiani o UE allo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri in possesso di Carta di soggiorno alla questura per i soggetti stranieri richiedenti permesso di soggiorno temporaneo Il datore di lavoro deve versare un contributo forfettario di € 500 per lavoratore. In caso di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo il contributo è di € 120 	art. 103
Sorveglianza sanitaria	• Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da COVID-19, fino al 31 luglio 2020, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da	art. 83

	comorbilità che possono caratterizzare una	
	maggiore rischiosità	
	• Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla	
	nomina del medico competente per	
	l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo	
	restando la possibilità di nominarne uno per il	
	periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria	
	eccezionale può essere richiesta ai servizi	
	territoriali dell'INAIL	
	• L'inidoneità alla mansione accertata non può in	
	ogni caso giustificare il recesso del datore di	
	lavoro dal contratto di lavoro	
Fondo nuove competenze	Per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro	art. 88
	sottoscritti a livello aziendale o territoriale da	
	associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori	
	comparativamente più rappresentative sul piano	
	nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali	
	aziendali possono realizzare specifiche intese di	
	rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate	
	esigenze organizzative e produttive dell'impresa,	
	con le quali parte dell'orario di lavoro viene	
	finalizzato a percorsi formativi.	
	Gli oneri relativi alle ore di formazione, sono a	
	carico di un apposito Fondo denominato "Fondo	
	Nuove Competenze", costituito presso l'ANPAL	
Sostegno alle imprese per la	• L'INAIL promuove interventi straordinari	art. 95
riduzione del rischio da	destinati alle imprese, che hanno introdotto nei	
contagio nei luoghi di lavoro	luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo	
	2020, interventi per la riduzione del rischio di	
	contagio attraverso l'acquisto di:	
	a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o	
	il distanziamento dei lavoratori	
	1, 11	
	il distanziamento dei lavoratori	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale ■ Importo massimo concedibile: € 15.000 per le	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale • Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale • Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale • Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti • Questi interventi sono incompatibili con gli	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale • Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti • Questi interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad	
	il distanziamento dei lavoratori b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale • Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti • Questi interventi sono incompatibili con gli	

Credito di imposta per	• Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o	art. 120
	professione in luoghi aperti al pubblico, alle	
avoro	associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati	
	(compresi quelli del Terzo settore) è riconosciuto	
	un credito d'imposta in relazione agli interventi	
	necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie	
	e le misure di contenimento contro la diffusione	
	del virus COVID-19 (es. interventi edilizi	
	necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,	
	realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi	
	comuni, acquisto di arredi di sicurezza,	
	investimenti in attività innovative, acquisto di	
	apparecchiature per il controllo della temperatura	
	dei dipendenti)	
	• Misura del credito: 60% delle spese sostenute	
	nel 2020	
	● Tetto massimo: € 80.000	
	• Credito d'imposta: cumulabile con altre	
	agevolazioni; utilizzabile nell'anno 2021	
	esclusivamente in compensazione	
Credito d'imposta per la	• Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti	art. 125
sanificazione degli ambienti di	non commerciali (compresi gli enti del Terzo del	
avoro	settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti)	
	spetta un credito d'imposta per:	
	- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli	
	strumenti utilizzati	
	- l'acquisto di DPI (es. mascherine, guanti, visiere	
	e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari,	
	termometri, termoscanner, tappeti e vaschette	
	decontaminanti e igienizzanti)	
	- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti	
	- l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza	
	di sicurezza interpersonale, quali barriere e	
	pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di	
	installazione	
	• Misura del credito: 60% delle spese sostenute	
	nel 2020	
	• Tetto massimo: € 60.000	
	• Credito d'imposta: utilizzabile nella	
	dichiarazione dei redditi relativa al periodo	
	d'imposta di sostenimento della spesa o in	
	compensazione, non concorre alla formazione del	
	reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore	
	della produzione ai fini dell'IRAP	
	• Abrogazioni: sono abrogate le precedenti	
	disposizioni in merito (art. 64 DL 18/2020 conv.	
	in L. 27/2020; art. 30 DL 23/2020)	
Ripresa dei versamenti sospesi:	I versamenti sospesi (ritenute sui redditi di lavoro	art. 126
		-
proroga	dipendente e assimilati, addizionale regionale e	

Modifiche in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed	effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: - in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure - mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si rimborsa quanto già versato I DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020	art. 81
effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)		
Fondo nuove competenze	Per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'ANPAL	art. 88
"Bonus Renzi" e "Cuneo Fiscale": modifiche	 Per l'anno 2020: - il credito di € 80 c.d. "Bonus Renzi" (art. 13, c.1-bis, TUIR) - il trattamento integrativo c.d. "Cuneo Fiscale" (art. 1 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020), spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni), sia di importo inferiore alla detrazione spettante (art. 13, c. 1, TUIR) per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nel Decreto Cura Italia (cassa integrazione e congedi parentali: artt. 19-23 e 25 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) Il "Bonus Renzi" non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure di integrazione salariale è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio 	art. 128
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo (art. 28-ter DPR 602/73). Il rimborso, pertanto avviene direttamente	art. 145

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite	Per l'anno 2020 , il limite annuo dei crediti compensabili tramite F24 (art. 34, c. 1 primo	art. 147
F24	periodo, L. 388/2000) è elevato a 1 milione di euro	
Sospensioni dei pignoramenti	• Nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il	art. 152
	31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi	art. 132
stipendi e pensioni	derivanti dai pignoramenti presso terzi	
superior e pensioni	effettuati prima del 19 maggio data dall'agente	
	della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo (art.	
	53 D.Lgs. 446/97), aventi ad oggetto le somme	
	dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità	
	relative al rapporto di lavoro o di impiego,	
	comprese quelle dovute a causa di licenziamento,	
	nonché a titolo di pensione, di indennità che	
	tengono luogo di pensione, o di assegni di	
	quiescenza. Nel medesimo periodo le predette	
	somme non sono sottoposte al vincolo di	
	indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili	
	al debitore esecutato, anche in presenza di	
	assegnazione disposta con provvedimento del	
	giudice dell'esecuzione	
	• Restano fermi gli accantonamenti effettuati	
	prima del 19 maggio 2020 e restano	
	definitivamente acquisite e non sono rimborsate le	
	somme accreditate, anteriormente alla stessa data,	
	all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti	
	all'albo sopra citato	
Ampliamento della platea dei	Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine	art. 159
contribuenti che si avvalgono	di superare le difficoltà che si possono verificare	
del modello 730	nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio	
	da assistenza fiscale anche per l'insufficienza	
	dell'ammontare complessivo delle ritenute operate	
	dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi	
	di lavoro dipendente e assimilati (art. 34, c. 4,	
	D.Lgs. 241/97), possono adempiere agli obblighi	
	di dichiarazione dei redditi con la modalità	
	"senza sostituto" (art. 51-bis DL 69/2013 conv. in	
	L. 98/2013) anche in presenza di un sostituto	
	d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio	
	Credito d'imposta per gli investimenti in attività di	art. 244
ricerca e sviluppo nel	ricerca e sviluppo da parte di imprese operanti	
Mezzogiorno (art. 1, c. 200, L. 160/2019)	delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,	
	Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,	
	anche in materia di Covid-19, pari al:	
	- 25% per le grandi imprese che occupano almeno	
	250 persone , con fatturato annuo di almeno 50	
	milioni di euro oppure con totale di bilancio di	
	almeno 43 milioni di euro;	
	- 35% per le medie imprese che occupano almeno	
	50 persone con fatturato annuo di almeno 10	
	milioni di euro;	

% per le piccole imprese che occupano meno	
<u> </u>	
`	. 245
	art. 245
<u> </u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u>=</u>	
-	
1 0 1	
_	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· ·	
	art. 68, c. 1 lett.
· •	e)
- ·	• •
•	
· ,	
_	
~ ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ncessi per un massimo di 90 giorni dal 23	
raio al 31 ottobre 2020 e comunque con	
ine del periodo entro il 31 dicembre 2020	
<u>*</u>	
*	
*	
-	
	A si può
	out 0.4
	art. 94
=	
*	
±	
ovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la	
ita o la riduzione dei benefici previsti, nel	
	Dersone con fatturato annuo non superiore a nilioni di euro. naggiorazione si applica nel rispetto dei limiti gli aiuti di stato (Reg. UE 651/2014) portributo a fondo perduto a copertura del isogno di circolante per i fruitori nagevolazione "Resto al Sud" pari a: 5.000 per le attività di lavoro autonomo e ro professionali individuali; 0.000 per ciascun socio, fino a massimo € 000 per ogni impresa. ssono accedere al contributo, erogato in nica soluzione dal soggetto gestore (art. 1, c. L. 91/2017 conv. in L. 123/2017), i liberi essionisti, le ditte individuali e le società, use le cooperative, in possesso di determinati isiti trattamento CISOA, richiesto per eventi nducibili all'emergenza epidemiologica da (71D-19, è concesso (dalla sede INPS) torialmente competente) in deroga ai limiti di nione riferiti al singolo lavoratore e al numero ornate lavorative da svolgere presso la stessa nda (art. 8 L. 457/72) periodi di trattamento sono: necessi per un massimo di 90 giorni dal 23 raio al 31 ottobre 2020 e comunque con ine del periodo entro il 31 dicembre 2020 etralizzati ai fini delle successive richieste domanda deve essere presentata entro la del mese successivo a quello in cui ha avuto o il periodo di sospensione dell'attività rativa. Il termine di presentazione delle ande riferite a periodi di sospensione antività lavorativa che hanno avuto inizio tra il ebbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 gio 2020 nuede el settore agricolo che non hanno la CISO el trattamento di integrazione in deroga. cettori di: mortizzatori sociali, limitatamente al periodo spensione a zero ore usperiori a 30 giorni, ono stipulare con datori di lavoro agricoli ratti a termine non superiori a 30 giorni, ono stipulare con datori di lavoro agricoli ratti a termine non superiori a 30 giorni,

Contribuzione figurativa per	Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di CIG	art. 193
giornalisti ammessi a CIG in	in deroga a carico dell'INPS (art. 2, c. 4, DL	
deroga	18/2020 conv. in L. 27/2020), per i giornalisti	
	dipendenti iscritti alla Gestione sostitutiva	
	dell'INPGI, la relativa contribuzione figurativa	
	(art. 22, c. 1, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) è	
	accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS	
	trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei	
	beneficiari dei suddetti trattamenti. Entro il mese	
	successivo, l'INPGI presenta all'INPS la	
	rendicontazione necessaria al fine di ottenere le	
	somme relative alla contribuzione figurativa	
Sostegno alle piccole e medie	Alle piccole medie imprese con sede in Italia che	art. 40
imprese titolari del servizio di	gestiscono il servizio di distribuzione autostradale	
distribuzione carburanti nelle	di carburanti, in regola con il pagamento dei	
autostrade	contributi al 1° marzo, è riconosciuto nel limite	
	complessivo di € 4.000.000, un contributo	
	commisurato ai contributi previdenziali e	
	assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro	
	dipendente corrisposte a marzo, aprile e maggio	
	2020	
Trattamento economico minimo	I vettori aerei che operano e impiegano personale	art. 203
per il personale del trasporto	sul territorio italiano e che sono assoggettate a	
aereo	concessioni, autorizzazioni o certificazioni	
	previste dalle normative europee e italiane devono	
	corrispondere ai propri dipendenti trattamenti	
	retributivi non inferiori a quelli previsti dal CCNL	
	di categoria, pena una sanzione amministrativa da	
	€ 5.000,00 a € 15.000,00 per ogni dipendente che	
	non riceve il corretto trattamento economico.	

DL 34/2020: GU 19 maggio 2020 n. 128

Utente: FISCALE PER ROMA AGENZIA - mementopiu.it - 20.05.2020

[©] Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.